

40) L'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NEL DECRETO LEGGE LIQUIDITA' (Articoli 36 e 37 D.L. n. 20 dell'8 Aprile 2020)

Con il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (cd. Decreto Liquidità), il Governo è nuovamente intervenuto sulla gestione dell'emergenza nel settore giudiziario – che, per sua natura, implica mobilità di soggetti, riunioni di persone e presenza di personale amministrativo negli uffici – per contrastare i rischi epidemiologici da COVID-19.

L'art. 36 del nuovo Decreto ha prorogato all'**11 maggio 2020** il fermo delle attività **in ambito civile e penale**, originariamente fissato fino al 15 aprile 2020 dall'art. 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia), con conseguente rinvio d'ufficio delle udienze e sospensione di tutti i termini procedurali.

Uniche eccezioni, le ipotesi già previste all'art. 83, comma III, del Decreto Legge "Cura Italia", ossia:

per il settore civile

- a) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro abusi familiari; cause connesse comportanti grave pregiudizio alle parti;
- b) procedimenti cautelari per la tutela di diritti fondamentali della persona;
- c) procedimenti per l'adozione di provvedimenti di tutela, interdizione, amministrazione di sostegno, inabilitazione, esclusivamente in casi di assoluta indifferibilità ed urgenza;
- d) procedimenti in materia di TSO e interruzione volontaria di gravidanza; procedimenti di convalida dell'espulsione, di allontanamento e trattenimento dei cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- e) procedimenti ex artt. 283, 351 e 373 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
- g) *"in genere tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*.

in ambito penale

- a) le udienze di convalida di arresto o fermo;

- b) procedimenti con termini di custodia cautelare in scadenza nel periodo di sospensione;
- c) procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, previa espressa richiesta di procedere;
- d) ipotesi di tutela di particolari esigenze delle persone detenute o per l'applicazione delle misure di prevenzione o per procedimenti a carico di imputati minorenni o ove siano da assumere prove indifferibili;
- e) procedimenti in cui i termini ex art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 (unica novità apportata dall'ultima normativa).

La proroga si applica anche ai procedimenti di mediazione, negoziazione assistita, risoluzione stragiudiziale delle controversie nonché ai procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie, alla magistratura militare e alla Corte dei Conti.

Per quanto riguarda **i giudizi amministrativi**, il comma III della disposizione sospende, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 (inclusi), solo i termini per la notificazione dei ricorsi, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti cautelari (sia *ante causam* che ricorso in appello avverso l'ordinanza cautelare).

I termini relativi ai procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo tale data nonché i termini dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale delle P.A., ivi compreso quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, sono prorogati dal 15 aprile al 15 maggio 2020 ai sensi del successivo art. 37.

La nuova disposizione (art. 36) rinnova i poteri conferiti ai Capi degli Uffici Giudiziari per l'adozione di misure organizzative *ad hoc* volte al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dell'Autorità, ivi incluso il potere di rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020. In tal senso i Presidenti del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano nonché il Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano e Rho hanno emanato, il 10 aprile scorso, **Linee**

Guida con l'obiettivo di dare risposta sia alle numerose situazioni critiche e di incertezza che si sono venute a creare nelle scorse settimane sia all'esigenza di pianificare, in concreto, l'attività degli Uffici fino al prossimo 30 giugno.

Comuni denominatori delle Linee Guida restano: la predilezione per il lavoro in modalità *a remoto*; il rinvio dei processi non urgenti; la trattazione nel periodo di sospensione delle sole udienze indifferibili tramite scambio di note scritte, se non è richiesta la partecipazione di soggetti diversi dai difensori, ovvero in videoconferenza secondo le indicazioni operative fornite dal Ministero; celebrazione a porte chiuse per le udienze indifferibili da tenere presso gli uffici giudiziari, con accesso limitato ai soli soggetti indispensabili nel rispetto di una rigida scansione oraria e delle misure di distanziamento sociale; deposito telematico di atti e provvedimenti.

Il Presidente del Tribunale di Milano, dott. Roberto Bichi, ha fornito indicazioni precise sulla trattazione dei procedimenti annoverati tra quelli a trattazione necessaria ex art. 83, comma III, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e alla modalità di celebrazione delle relative udienze.

In particolare è stato chiarito quanto al **settore civile** che:

- per cause relative ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela e matrimonio, devono intendersi quelle in tema di inadempimento all'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli (art. 316 bis c.c.) e/o del coniuge separato ex art. 156, comma VI, c.c.;
- nomina di amministratori di sostegno provvisori nell'ambito di procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazione di sostegno, per i ricorsi presentati (esclusivamente in via telematica) dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 o comunque con udienza fissata entro il 30 giugno 2020. L'udienza per l'esame della persona beneficiaria e la conferma del provvedimento provvisorio di nomina sarà fissata dopo il 1° luglio 2020;
- rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 dei procedimenti di Trattamento Sanitario Obbligatorio, interruzione di gravidanza, convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento dei cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea, in attesa di celebrazione della

prima udienza o di audizione del richiedente. L'attività in camera di consiglio per lo smaltimento delle procedure in fase di definizione è svolta in collegamento informatico;

- la valutazione della sussistenza dei requisiti dell'urgenza e del "*grave pregiudizio alle parti*" - richiesti dalla norma "di salvaguardia" di cui alla lett. f) dell'art. 83, comma III, D.L. n. 83/2020, per la trattazione, in pendenza di sospensione, di altri procedimenti non rientranti nelle ipotesi "tipizzate" - sono rimesse al Giudice (Presidente del Tribunale, Presidente di sezione o Giudice Unico assegnatario del procedimento, a seconda dello stato in cui esso si trova).

La disposizione riguarda sia procedimenti cautelari che altre fattispecie in cui, in linea generale, l'urgenza del provvedimento è volta a scongiurare che il ritardo nella sua adozione possa arrecare grave pregiudizio alle parti (*es. istanze di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., del titolo nelle opposizioni a precetto, della delibera assembleare o condominiale impugnata, ricorsi ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, ATP non previdenziali, istanze di tutela reale ex d.lgs. n. 23/2015*).

Indici rivelatori dell'urgenza sono: stato di bisogno o situazioni gravemente pregiudizievoli attinenti ai diritti della persona (tutela della salute, del posto di lavoro, grave minaccia alle condizioni di vita individuale e familiare, integrità e protezione del domicilio) e/o pregiudizi di natura patrimoniale (*es. rischio di perdita/sottrazione del bene o della garanzia patrimoniale, condotte che possano incidere sull'attività di impresa compromettendo l'avviamento o singoli componenti rilevanti dell'attività*);

- per il settore fallimentare e esecuzioni sono meritevoli di trattazione ipotesi, comunque connotate da urgenza, per le quali non è prevista la comparizione delle parti (concessione termini ex art. 161, VI comma, L.F. per concordato con riserva, proroghe termini scaduti, dichiarazioni urgenti di fallimento, dichiarazioni di fallimento in proprio, chiusure fallimenti e liquidazione compensi) e attività che possono essere gestite da remoto (rendiconto, omologa, reclamo ex art. 26 L.F., verifiche crediti prioritari ed urgenti, udienze prefallimentari urgenti).

Sono invece sospese e differite a data successiva al 30 giugno 2020, le attività di perizia che necessitano accesso ai pubblici uffici e di visita dell'immobile se abitato nonché le aste giudiziarie non ancora fissate;

- le udienze di precisazione delle conclusioni, relative a cause ritenute urgenti e fissate nel periodo di sospensione, sono trattate in forma scritta secondo le modalità di cui all'art. 83, comma VII, lett. h) Decreto Legge n. 18/2020. Il Giudice, almeno dieci giorni prima dell'udienza, informerà le parti della trattazione della causa e le inviterà a depositare telematicamente il foglio di precisazione delle conclusioni. Il giorno dell'udienza, verrà emessa l'ordinanza con cui la causa è trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.

In linea con quanto stabilito dalle Linee Guida sopra indicate, il Presidente della Terza Sezione Civile dello stesso Tribunale ha altresì chiarito con riferimento alle **procedure esecutive** che

- sono rinviate d'ufficio a cura del professionista delegato le udienze di approvazione del riparto fissate fino al giorno 11 maggio 2020, ad eccezione di quelle in cui tutte le parti, compreso il debitore, abbiano formulato dichiarazione espressa di approvazione e rinuncia all'opposizione;

- sono trattate in via cartolare le udienze di approvazione del riparto fissate dopo l'11 maggio 2020 solo se il debitore è costituito;

- sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 30 giugno 2020 compreso e non saranno accettate le relative offerte (le buste eventualmente già pervenute saranno aperte dal delegato alla vendita al solo fine di restituire la cauzione);

- sono sospese fino al 30 giugno 2020 le attività di: deposito degli avvisi di vendita e l'esecuzione della pubblicità per quelli già depositati; gli accessi di custode e stimatore presso gli immobili staggiati; le attività di liberazione degli immobili fino al 31 maggio 2020, salvo rilasci spontanei; i termini per il saldo prezzo, che riprenderanno a decorrere dal momento di cessazione della sospensione; le stesse limitazioni si applicano alle corrispondenti attività

nelle cause di scioglimento delle comunioni immobiliari e alle procedure esecutive mobiliari dirette.

Per il **settore penale** il Tribunale ha precisato che:

- non soggiacciono a sospensione i procedimenti di arresto, di fermo e quelli nei quali, durante il periodo di fermo delle attività, scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.; i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di tali misure; i procedimenti a carico di persone detenute; i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; i procedimenti per l'applicazione o nei quali sono disposte di misure di prevenzione; i procedimenti a carico di imputati minorenni; procedimenti per assunzione di prove indifferibili.
- rinvii disposti con scansione temporale di 15 giorni nel settore dibattimentale penale;
- implementazione del sistema di trasmissione degli atti in via telematica tra gli Uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica;
- celebrazione in videoconferenza delle udienze di convalida e di rito direttissimo;
- termine vincolante di almeno cinque giorni prima dell'udienza per il deposito, da parte di detenuti, imputati, proposti o loro difensori, della richiesta di celebrazione delle udienze dibattimentali a trattazione necessaria;
- per i procedimenti di competenza del Tribunale del Riesame, nell'ambito dei quali il ricorso o l'appello sia stato depositato sino al 30 giugno 2020, l'imputato o il difensore dovrà dichiarare contestualmente al deposito la volontà che il procedimento sia trattato durante il periodo di sospensione.

Nell'ambito della **giustizia tributaria**, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 10/E del 16 aprile 2020, contenente chiarimenti interpretativi delle disposizioni sulla sospensione delle attività e dei termini processuali.

a) Ferma la regola generale di sospensione delle udienze che avrebbero dovuto tenersi fino all'11 maggio 2020, le eccezioni elencate al comma III dell'art. 83 del Decreto "Cura Italia" riguardano, per quanto di interesse del contenzioso tributario

- i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione (*"procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*);
- i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato, di cui agli articoli 47, 52, comma 2, ultimo periodo e 62-bis, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 546 del 1992 e i procedimenti cautelari di cui all'articolo 196 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in tema di sospensione dell'esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, in quanto rientranti tra *"i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*;
- i procedimenti finalizzati all'adozione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca o dell'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

b) Quanto ai termini processuali, le disposizioni sulla sospensione riguardano tutte le parti del processo tributario e sono riferite a tutti i procedimenti.

Unici casi in cui **non opera** la sospensione dei termini sono

- termini relativi ai procedimenti cautelari
- termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti;
- termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 ovvero per il pagamento delle rate della mediazione successive alla prima. L'adempimento in questione non rientra, infatti, tra quelli compresi nel medesimo articolo 83 e, inoltre, le altre disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020 non prevedono differimenti relativamente alla scadenza di detto versamento;
- termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale;
- termini ai quali si applica la sospensione in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (ai sensi del quale

relativamente alle liti definibili in via agevolata, sono automaticamente sospesi, per un periodo di nove mesi, *“i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018, n.d.r.) e il 31 luglio 2019”*).

In tale ultimo caso occorre tener conto del consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, secondo cui la sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da definizioni agevolate non si cumuli con altre sospensioni di termini.

Ne deriva che nell'ipotesi in cui il termine di impugnazione della pronuncia giurisdizionale tributaria o di riassunzione o di proposizione del controricorso in Cassazione sia originariamente destinato a scadere in data successiva all'11 maggio 2020, per effetto della sospensione prevista dall'articolo 6, comma 11, del decreto-legge n. 119 del 2018, è opportuno non tener conto della sospensione dei termini stabilita dall'articolo 83.

Viceversa, qualora il predetto termine sia destinato a scadere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, esso scadrà, in ogni caso, il 12 maggio 2020.

Militerni & Associati
Avv. Marcella Felerico